AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO AZIENDALE E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE

INDICE

ART. 1 Scopo ed ambito di applicazione

ART. 2 Riferimenti

ART. 3 Definizione e abbreviazioni

ART. 4 Titolarità

ART. 5 Il coordinamento di immagine . Marchio aziendale e posizionamento

ART. 6 Uso del marchio da parte di soggetti interni all'AO

ART. 7 Uso del marchio da parte di soggetti esterni all'AO nell'ambito di concessione di patrocinio morale

ART. 8 Procedura per l'uso del marchio da parte di soggetti esterni nell'ambito di concessione di patrocinio morale

ART. 9 Ulteriori usi del marchio

ART.10 Sanzioni

ART.11 Entrata in vigore e pubblicazione.

ART.12 Foro competente

ART.13 Disposizione finale e di rinvio

ART. 1
Scopo ed ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le responsabilità, le modalità operative e le regole generali di utilizzo del marchio aziendale e della concessione del patrocinio morale, al fine di:

a. garantire il congruo utilizzo del marchio aziendale;
b. tutelare il valore istituzionale del marchio e la funzione di identificazione e di riconoscimento dell'Azienda;
c. salvaguardare l'immagine dell'Azienda stessa attraverso l'uso appropriato e regolamentato della concessione del patrocinio;
d. prevenire ed evitare conflitti di interesse con soggetti esterni all'Azienda.

Il presente regolamento è applicato da tutti coloro, personale dipendente e non, che a vario titolo utilizzano e/o richiedano l'uso del marchio aziendale e la concessione del patrocinio.

ART. 2
Riferimenti

1. Delibera n. 493 del 03/08/2018: Presa d'atto DCA 70/2018 -Approvazione atto aziendale Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento.
2. Delibera n. 506 del 20/08/2018: Cambio denominazione sociale dell'Azienda Ospedaliera da G. Rummo di Benevento a S. Pio di Benevento.

ART. 3
Definizione e abbreviazioni

1. Con il termine "marchio" si intende comunemente l'insieme delle parole e/o dei segni utilizzati dall'Azienda per distinguere i beni e i servizi che produce, per differenziarsi dalle altre aziende.

2. Per AO di seguito deve intendersi: Azienda Ospedaliera S. Pio - Benevento. Per UOC di seguito deve intendersi: Unità operativa Complessa.

ART. 4
Titolarità

Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del marchio sono di proprietà esclusiva dell'AO San Pio.

L'Azienda Ospedaliera tutela il proprio marchio da contraffazioni, alterazioni e/o uso non autorizzato, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

ART. 5
Il coordinamento di immagine marchio aziendale e posizionamento

Il marchio svolge essenzialmente una funzione distintiva cui corrisponde un diritto di uso esclusivo da parte dell'azienda titolare dello stesso, volto a:

a. impedire che altri soggetti possano utilizzare marchi uguali o similari che possano generare confusione negli utenti;
b. garantire l'identità visiva aziendale.

I dati tecnici completi relativi al marchio (forma, colore, carattere e grandezza della scritta, il rapporto fra il simbolo- elemento visuale ed il logotipo-elemento testuale) non possono essere alterati.
Nei documenti e nel sito web aziendale, il marchio dell' AO deve essere posizionato nell'intestazione, in alto a sinistra.
Nei prodotti editoriali (libretti, opuscoli, poster, ecc.) è possibile la presenza del marchio nel solo frontespizio o copertina.
La Direzione Generale può autorizzare eventuali ed eccezionali modifiche del marchio, per comprovati motivi tecnici, come la riproduzione del marchio in alcuni timbri, vetrate, pannelli, ecc.

ART. 6
Uso del marchio da parte di soggetti interni all'AO

1. L'uso del marchio dell'AO è di competenza esclusiva e riservata dell'AO, dei suoi organi di governo e delle sue strutture organizzative, che sono tenute ad avvalersene esclusivamente in relazione alle attività istituzionali e di ufficio in tutti i documenti e gli strumenti di comunicazione, cartacei e multimediali, sia ad uso interno che esterno.

2. Il personale dipendente dell'AO, nella produzione di documenti e strumenti di comunicazione istituzionale, deve sempre garantire l'identità visiva aziendale. Per tale motivo è autorizzato ad utilizzare il marchio dell'AO in tutti i prodotti cartacei, informatici e multimediali direttamente collegati all'espletamento delle attività istituzionali e d' ufficio e comunque salvo specifiche autorizzazioni da acquisire, di volta in volta ed ove necessario, presso i competenti uffici. A tale scopo i principali modelli di utilizzo (carta intestata, frontespizio di delibere e provvedimenti, ecc) sono resi disponibili in formato elettronico nel portale intranet aziendale e/o negli applicativi informatici all'uopo preposti e formulati nel rispetto delle regole del coordinamento di immagine definite in questo regolamento.

3. In linea generale l'utilizzo del marchio aziendale deve sempre essere accompagnato da quelle indicazioni che consentono di individuare con certezza le Unità operative/ Servizi aziendali coinvolti, ossia : dati identificativi dell'AO (indirizzo, telefono, ecc) e dati identificativi della Unità Operativa/servizio scrivente (Direttore di dipartimento o di UOC, Responsabile, telefono, mail, ecc) .

ART. 7
Uso del marchio da parte di soggetti esterni all'AO nell'ambito di concessione di patrocinio morale

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e di adesione a iniziative di terzi le cui finalità sono ritenute meritevoli dall' AO. Il patrocinio concesso dall'AO è esclusivamente a titolo gratuito; non

comporta alcuna forma di finanziamento o contributo da parte dell'AO, ma consente solo la possibilità di utilizzarne il marchio.

2. Il patrocinio e l'uso del marchio dell' AO da parte di soggetti esterni sono subordinati ad autorizzazione specifica da parte del Direttore Generale, su istruttoria dell'UOC URP e concessi per le seguenti iniziative con le modalità e nei limiti statuiti dal successivo articolo 8:
   a. iniziative/manifestazioni e attività scientifiche, culturali, sportive o sociali;
   b. corsi di formazione, convegni, conferenze, seminari, workshop.

In casi diversi da quelli sopra indicati l'AO si riserva di valutare l'opportunità di procedere alla concessione del patrocinio e ad autorizzare l'uso del marchio aziendale.

L'autorizzazione all'utilizzo del marchio deve intendersi limitata esclusivamente all'iniziativa specifica per cui è stato richiesto e soltanto per il periodo corrispondente.

L'autorizzazione non conferisce alcun diritto d'esclusiva, né permette l'appropriazione del marchio dell' AO da parte del richiedente. In caso di concessione di patrocinio, intesa come simbolica adesione ad una iniziativa per finalità scientifiche, culturali, educative, formative, sociali ecc., la fedele riproduzione del marchio dell' AO nei documenti relativi all'evento dovrà essere preceduta dalla dicitura "con il patrocinio morale dell'Azienda Ospedaliera S. Pio – Benevento". Il file relativo al marchio aziendale sarà inoltrato a cura dell'UOC URP solo dopo l'avvenuta concessione formale del patrocinio morale .

ART. 8
Procedura per l'uso del marchio da parte di soggetti esterni nell'ambito di concessione di patrocinio morale

1. La richiesta da parte di terzi per la concessione del patrocinio morale e l'utilizzo del marchio deve essere compilata su apposita modulistica allegata al presente regolamento e avente ad oggetto "Richiesta di patrocinio morale e uso del marchio AO S. Pio-Benevento", indirizzata al Direttore Generale e inviata per posta oppure a mezzo pec almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento/manifestazione (farà fede la data di ricezione).

2. Il richiedente deve garantire:
   a. che l'evento non è promosso da partiti o movimenti politici e da organizzazioni sindacali;
   b. la natura non commerciale dell'evento/iniziativa;
   c. la partecipazione gratuita dei professionisti operanti in AO (in caso di evento formativo);
   d. la fedele riproduzione del marchio AO nei documenti relativi all'evento unitamente alla dicitura "Con il patrocinio morale dell'Azienda Ospedaliera S. Pio - Benevento ";
   e. di aver preso visione e di conoscere quanto previsto dal presente regolamento di uso del marchio e concessione del patrocinio morale pubblicato nel sito aziendale dell' AO e di impegnarsi a rispettarlo;

f. di aver preso visione e di conoscere quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento aziendali applicabili anche ai soggetti esterni (per quanto compatibili) pubblicati nel sito aziendale dell'AO e di impegnarsi a rispettarli.

3. Il richiedente, al fine della valutazione, allega alla richiesta:
   a. il programma definitivo dell'evento;
   b. l'eventuale scheda di iscrizione all'evento;
   c. l'elenco dei professionisti operanti nell'AO ed eventualmente coinvolti nell'evento ed a quale titolo.

4. Il richiedente si impegna altresì a :
   a. non apportare alcuna successiva modifica rispetto al programma presentato che non sia stata sottoposta a preventiva valutazione dell' AO;
   b. tutelare l'evento da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della sanità;
   c. garantire che l'informazione e l'attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti diversamente coinvolti, poiché è vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione diretta o indiretta, all'interno dei depliant/programmi/documentazione varia, di ditte produttrici di prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi.

5. Il responsabile aziendale del procedimento è l' UOC URP che predispone l'istruttoria e valuta la conformità della richiesta relativamente a:
   a. coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi istituzionali dell'AO;
   b. assenza di conflitto di interesse fra il richiedente, l'organizzatore, eventuali sponsor e altri soggetti patrocinanti rispetto ad AO;
   c. assenza di elementi, sia nell'evento che nei prodotti editoriali correlati, che possano recare danno all'immagine dell' AO;
   d. quanto prescritto dal presente regolamento specificatamente con riferimento all'art. 8 comma 2;

6. Successivamente l'UOC URP trasmette relazione alla Direzione Generale per l'eventuale atto di concessione del patrocinio e autorizzazione all'uso del marchio dell'AO e cura l'invio di risposta al richiedente, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di patrocinio completa in ogni sua parte e corredata degli allegati richiesti.

7. Il richiedente a cui è stato concesso il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del marchio:

   a. invia alla Direzione dell' AO copia del materiale informativo su cui è stato apposto il marchio dell' AO;
   b. può richiedere la diffusione dell'evento attraverso gli strumenti di comunicazione aziendali all'UOC URP che effettuerà le valutazioni del caso.

ART. 9
Ulteriori usi del marchio

Per eventuali altre fattispecie non contemplate dal presente regolamento, l'AO si riserva di valutare, di volta in volta, l'autorizzazione all'uso del marchio.

ART. 10
Sanzioni

1. La riproduzione o l'utilizzo del marchio dell'AO, da parte di terzi, secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento, comportano la revoca del patrocinio e dell'autorizzazione all'uso del marchio con effetto immediato.
2. L'AO si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione del patrocinio in qualsiasi momento nel caso in cui non fossero rispettate le normative vigenti in materia o si configurassero situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, sopravvenute, nonché di adottare le conseguenti azioni ritenute più opportune dal competente ufficio legale.
3. L'AO si riserva il diritto di intraprendere azioni a tutela, in caso di eventuale danno di immagine o di altro tipo, causato dall'improprio o non autorizzato uso del marchio.

ART. 11
Entrata in vigore e pubblicazione.

Il presente regolamento entra in vigore a far data di esecutività della relativa delibera di adozione e viene pubblicato nel sito web aziendale sezione Amministrazione trasparente-Disposizioni generali-Atti generali.

ART. 12
Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'AO e l'utilizzatore del marchio, sarà competente esclusivo il Foro di Benevento.

ART. 13
Disposizione finale e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.